



STUDIO LEGALE

Avv. Nicolina Cichello

Via S. Pellico, 23 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)

Tel. / Fax 0331- 669336 Cell. 347-0341423

PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti
ai sensi dell'art. 151 C.P.C.

Per i signori: **Agosto Ersilia** nata a Eboli il 19.11.1979 e residente in Gallarate alla Via Sciesa n. 40, C. F. GST RSL 79S59 D390P, **Grande Marcantonio** nato a Catania (CT) il 21/10/1982 e residente in Gallarate alla Via Dell'Unione Europea n. 7, C.F. GRN MCN 82R21 C351X, **Lo Vecchio Maria** nata a Messina il 21/11/1981 e residente a Cassano Magnago (VA) alla Via Piemonte n. 36, C.F. LVC MRA 81S61 F158N, **Pardo Maria Concetta** nata a Caltagirone (CT) il 29/02/1980 e residente in Gallarate (VA) alla Via Paolo Campi n. 4, C.F. PRD MCN 80B69 B428E, **Schipani Giuseppina** nata a Strongoli (KR) il 16/09/1968, e residente a Rovellasca (CO) Via Parini, 4/G C.F. SCH GPP 68P56 1982N, **Siciliano Gilda** nata a Crotone (KR) il 15/09/1979 e residente in Lonate Pozzolo (VA) alla Via Giovanni XXIII n. 77, C.F. SCL GLD 79P55 D122K, **Vivonetto Giusy** nata a Partinico (PA) il 21/11/1973 ivi residente in Via Edison 10, C.F. VVN GSY 73S61 G348L, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolina Cichello (C.F. CCH NLN 65B57 D589L) del Foro di Vibo Valentia, in virtù di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Lonate Pozzolo (VA), Via Silvio Pellico n. 23. L'Avv. Nicolina Cichello dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi di cancelleria del presente procedimento a mezzo fax al n. 0331.669336, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it.

Ricorrenti

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano Via Freguglia n. 1 Milano;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, Milano via Pola 11, *domiciliato ex lege* l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano Via Freguglia n. 1 Milano;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, Ufficio Provinciale di Varese**, in persona del Dirigente *pro tempore* Via Copelli 6 Varese;

Resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle classi concorsuali AAAA – EEEE della graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017 ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento dei ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatorie e nel punteggio.

Litisconsorti

OGGETTO: Ricorso per inserimento nelle graduatorie ad Esaurimento.

IN FATTO

Gli odierni ricorrenti sono in possesso del titolo abilitante all'insegnamento: Diploma di maturità di Scuola magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

I ricorrenti sono insegnanti precari, attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato come risulta dai contratti che si producono (doc. 8, 9, 10, 11, 12, 14).

Secondo la normativa vigente il diploma di maturità di scuola magistrale, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire, ai ricorrenti, di accedere ad incarichi riservati a personale scolastico abilitato e dunque avrebbe dovuto avere titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/1999 - ex art. 1, comma 1, bis L. 143/2004, nonché dar diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto dedicate agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione. Occorre precisare che solo dal 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare di conseguenza fino al 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio.

L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2014 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale non è stato abrogato dall'art. 1 comma 605 lett. C) della legge 296/2006 che per legge ha disposto la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali.

Il TU Pubblica Istruzione – Dlgs 297/1994 – all’articolo 191 commi 4 e 6 prevede la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale, mentre l’art. 197 comma 1 e l’art. 194 comma 1, attribuiscono valore abilitante per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale. Lo stesso allora Ministro dell’istruzione con nota 12588/BL del 1997 assicurava che “ i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre valore abilitante”

Il CCNL mobilità scuola statale del 29.2.2012 recita: “conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002. ai sensi del DM 10.3.1997”.

Anche la Commissione Europea chiamata a pronunciarsi, in data 31.01.2014, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all’insegnamento, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale.

Il valore abilitante all’insegnamento del diploma magistrale viene riconosciuto, pertanto, da tutte le normative ed a tutti i livelli.

Ciò nonostante, solo di recente, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n. 4929/2012 ha definitivamente chiarito che il titolo conseguito negli istituti magistrali al seguito di regolare corso di studio ha natura abilitante. Il parere è stato recepito nella sua interezza nel D.P.R. del 25 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014. In particolare il Consiglio di Stato, sul valore abilitante dei titoli in oggetto, si esprimeva in seguenti termini: *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in com. disp. Con l’art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297.”* Pertanto, il Consiglio di Stato, con il predetto parere, sancisce che i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale o del diploma di istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Successivamente al citato parere del Consiglio di Stato, in data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per

l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (Ex permanente) per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 che in maniera del tutto illegittima, non riconosceva valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e quindi non consentiva ai corrispondenti possessori la possibilità di presentare domanda di inserimento nella Graduatoria ad esaurimento (Ex permanente) utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'orientamento positivo circa l'equiparazione del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al titolo abilitante è stato confermato nelle successive pronunzie del Consiglio di Stato. La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015 ha confermato il proprio orientamento annullando il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui, non ha consentito ai ricorrenti/docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

In considerazione di quanto sopra non vi è dubbio che tutti i ricorrenti, in quanto possessori del titolo abilitante, diploma di istituto magistrale e scuola magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 hanno diritto ad essere inseriti in GaE.

IN DIRITTO

1) Sul sistema di reclutamento dei docenti.

Preliminarmente è opportuno, ai fini della disamina della questione portata all'attenzione dell'adito Tribunale, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dall'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 così come sostituito dall'art. 1 della legge 124/1999, che prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola.

L'art. 399 stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401."*

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene attraverso un doppio canale, ossia per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti. Pertanto, il mancato inserimento nelle

graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato all'insegnamento, condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e sono articolate, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L. 3 luglio 2001 n. 255, in tre fasce:

- La prima fascia è riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994, ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli.
- La seconda fascia riservata ai docenti che, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.
- La terza fascia costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli già inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La terza fascia, in seguito alle disposizioni cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento.

L'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione.

Nella fattispecie i ricorrenti hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

L'intento del legislatore di dare una adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico, risulta dimostrato anche dal fatto che, al fine di gestire la fase transitoria al nuovo sistema di reclutamento, ha consentito nuovi inserimenti nel sistema delle graduatorie ad esaurimento, dapprima con l'articolo 5 bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, successivamente con il DM 42/09, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011 ed infine consentendo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/2009 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il "vecchio" sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010.

Pertanto, non si comprende la decisione dell'Amm.ne Ministeriale di non consentire l'ingresso nella graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola dell'infanzia e

primaria che hanno conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato, oggi, a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*.

2) Sul riconoscimento abilitante del Diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Il "Diploma Magistrale" è stato istituito in Italia con il Regio Decreto del 06.05.1923 n. 1054. L'art. 53 - intitolato "*Dell'Istruzione magistrale*" – prevedeva che "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali".

L'art. 194, comma 1, del D.Lgs.297/1994, abrogato dalla legge n. 226 del 17.10.2005, prevedeva che "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*". L'art. 31, comma 2, della citata legge, ha previsto, espressamente come le disposizioni abrogate " ... continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi".

L'art. 197, comma 1, del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 con il quale è stato approvato il "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*", stabilisce che: "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*", mentre all'art. 334, comma I, è prescritto per il personale docente in servizio il possesso di un "*titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali*".

Il valore abilitante dei predetti diplomi viene riconfermata anche quando per effetto della Legge n. 341/1990, a partire dall'anno scolastico 1998/1999, viene statuita la soppressione dei corsi di Scuola e di Istituto Magistrale con la conseguente istituzione dei corsi di Scienze della Formazione Primaria.

Il Decreto Interministeriale del 10.03.1997 n. 175 – denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni che sanciscono il

riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 001/2002, all'art. 2, comma I, espressamente recita: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a. s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale..."*.

Già nelle premesse, del suddetto decreto si legge: *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e in particolare : l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

Il valore abilitante del titolo, oltre ad essere stato confermato, direttamente e indirettamente, dalle circolari Ministeriali del 15.07.1997 n. 434 e del 2 novembre 1998 n. 439 è stato espressamente ribadito dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 rubricato *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*, laddove all'art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente recita *" I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene riconosciuto anche dal D.M. 353 del 22/05/2014, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L'art. 2 del citato decreto, denominato *"Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto"*, al comma 1, stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b) seconda fascia: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla*

graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: ... 7) diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi; ...".

Dalla lettura della normativa sopra richiamata emerge che coloro i quali hanno conseguito la maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, sono in possesso di titolo di studio che conserva, in via permanente, valore abilitante all'insegnamento.

Infatti le disposizioni dettate in materia e sopra richiamate tracciano una netta distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento ossia diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002 al cui titolo è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento e i diplomati con il nuovo ordinamento, ossia diplomati dopo l'anno scolastico 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Infine, a conferma dell'assetto normativo sopra delineato, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato recepito nella sua interezza nel D.P.R. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 che ha definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Il Consiglio di Stato, sul valore abilitante dei titoli in oggetto, si esprimeva in seguenti termini: *".... prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297."*

Inoltre, ancor più di recente, la Commissione Europea ha chiarito senza possibilità di errata interpretazione, che il diploma magistrale è una "qualifica completa" all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria in Italia e che allo stesso deve essere

applicato quanto previsto dall'art. 12 della Direttiva 2005/36/CE, ovvero lo status di "titolo assimilato" al titolo di grado superiore introdotto successivamente alla soppressione dei corsi di scuola ed istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, ha ottenuto definitiva consacrazione nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici "2014/2017.

Nonostante la normativa sopra richiamata e i pareri favorevoli di fatto continua ad essere preclusa, ai possessori del Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ogni possibilità di inserimento nella GaE.

I ricorrenti, nell'impossibilità di poter utilizzare la piattaforma web denominata "Istanze on line" prevista dal D.M. 235/2014, vista la mancata predisposizione da parte della P.A., dei necessari strumenti di attuazione delle disposizioni normative per l'inserimento nella GaE e alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato, hanno proposto domanda d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Ministro dell'Istruzione e al Dirigente Scolastico dell'ambito territoriale della provincia di Varese dove sono inseriti nella graduatoria di circolo e di istituto, rimaste senza riscontro (doc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21).

Non vi è dubbio che l'esclusione degli odierni ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento viola, innanzitutto, il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1 e 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.

Inoltre, il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo. I ricorrenti non solo non hanno potuto aspirare ad aver incarichi annuali ma a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR sono stati esclusi dal contingente di assunzioni previsto nel 2007. Se a ciò aggiungiamo quanto previsto dal co. 10 dell'art. 8 del Disegno di legge per la riforma della scuola, secondo cui: *"a decorrere dal 1 settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"* è di immediata evidenza il

grave nocumento arrecato alle possibilità lavorative degli odierni ricorrenti e degli aventi diritto.

3) Sulla Giurisdizione del Giudice del Lavoro.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione della presente controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria.

I ricorrenti vantano, infatti, un diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie permanenti ed all'esatto inquadramento.

Lo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, all'art. 11, comma 6, stabilisce che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

Esiste, in merito, consolidata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato. *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per i quali l'art. 63 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo-, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili".* (Cassazione Civile a Sezione Unite, Ordinanza del 23.07.2014 n. 16756).

"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra difesi ed assistiti

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, comma 2 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previo ogni opportuno provvedimento

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di Varese delle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) con il punteggio maturato”.
- Condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nel suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale con ogni consequenziale pronuncia.
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo unificato ammonta ad € 259,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:

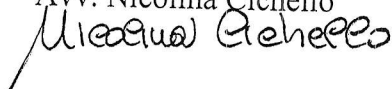
- 1) Diploma Agosto Ersilia;
- 2) Diploma Grande Marcantonio;
- 3) Diploma LoVecchio Maria;
- 4) Diploma Pardo Maria Concetta;
- 5) Diploma Schipani Giuseppina;
- 6) Diploma Siciliano Gilda;
- 7) Diploma Vivonetto Giusy;
- 8) Contratto di lavoro a tempo determinato del 14.10.2014 prot. n. 2268 (Agosto);
- 9) Contratto di lavoro a tempo determinato del 15.10.2014 prot. n. 3897 (Grande);
- 10) Contratto di lavoro a tempo determinato del 27.10.2014 prot. n. 5262 (Lo Vecchio);
- 11) Contratto di lavoro a tempo determinato del 20.10.2014 prot. n. 3249 (Pardo);
- 12) Contratto di lavoro a tempo determinato del 22.10.2014 prot. n. 3779 (Schipani);
- 13) Contratto di lavoro a tempo determinato del 15.10.2014 prot. n. 2428 (Siciliano);
- 14) Contratto di lavoro a tempo determinato del 28.10.2014 prot. n. 5373D3 (Vivonetto);

- 15) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Agosto) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 16) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Grande) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 17) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Lo Vecchio) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 18) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Pardo) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 19) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Schipani) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 20) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Siciliano) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 21) Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento (Vivonetto) inviata al MIUR e al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese;
- 22) Istanza richiesta inserimento GAE con riserva (Agosto);
- 23) Istanza richiesta inserimento GAE con riserva (Grande);
- 24) Istanza richiesta inserimento GaE con riserva (Pardo);
- 25) Istanza richiesta inserimento GaE con Riserva (Schipani);
- 26) Istanza richiesta inserimento GaE con riserva (Siciliano).

Seguono procure alle liti.

Lonate Pozzolo 31 luglio 2015

Avv. Nicolina Cichello



ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c.

Il sottoscritto avvocato Nicolina Cichello che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di Varese della classe concorsuale "Scuola Primaria"

- controinteressati sono tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale "Scuola Primaria" e nel corrispondente elenco dei "Posti Comuni" delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014-2017, ossia tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, valide per gli anni scolastici 2014-2017, per la classe concorsuale "Scuola Primaria" e nel corrispondente elenco dei "Posti Comuni" – sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari a detti controinteressati sarebbe sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

- ai sensi dell'art. 150 comma 1° c.p.c. *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero la notificazione per pubblici proclami"*;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica un semplice estratto dell'atto da notificare;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza e significativo, in tal senso, è quanto affermato da Cons. Stato, Sez. IV[^], 19 febbraio 1990, n. 106: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;

- anche qualora, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo, rimarrebbe comunque un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e colui che abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Invero: il primo, disponendo del testo integrale del ricorso, potrebbe valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il secondo dovrebbe costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un mero estratto dell'atto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica appare comunque oltremodo

onerosa per i ricorrenti;

- già l'art. 12 l. 21 luglio 2000, n. 205 – seppur successivamente abrogato dal numero 23) del comma 1° dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – aveva previsto la facoltà per *“Il presidente del tribunale (...) – di – disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*;
- il giudice amministrativo ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata dal procedimento su cui si controverte (cfr., *ex multis*, le ordinanze del T.A.R. Lazio nn. 176/2009, 177/2009, 178/2009 e 179/2009);
- anche il giudice ordinario, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria”* (Trib. Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/2011 – provvedimento del 1° settembre 2011 pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.istruzione.it);

RILEVATO INFINE CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal giudice amministrativo e dal giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>);
- tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto avvocato

FORMULA ISTANZA

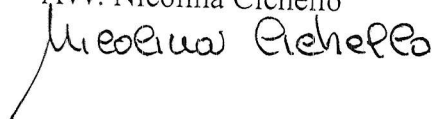
all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, affinché, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione del sopraesteso ricorso con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 150 c.p.c., voglia autorizzare, in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la notificazione del sopraesteso ricorso con le seguenti modalità:

- 1) a tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AAAA e/o EEEE ("Scuola Primaria" e nel corrispondente elenco dei "Posti Comuni" delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014-2017) ossia tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, valide per gli anni scolastici 2014-2017, per la classe concorsuale AAAA e/o EEEE ("Scuola Primaria" e nel corrispondente elenco dei "Posti Comuni") – sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente, mediante **pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza, nell'apposita area sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;**
- 2) alle Amministrazioni resistenti, mediante **consegna di copia del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.**

Lonate Pozzolo 31 luglio 2015

Con osservanza

Avv. Nicolina Cichello



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Agosto Ersilia nata a Eboli il 19.11.1979 e residente a Gallarate (VA) alla Via Sciesa n. 40, C.F. GST RSL 79S59 D390P, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Provinciale di Varese, avente ad oggetto richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.


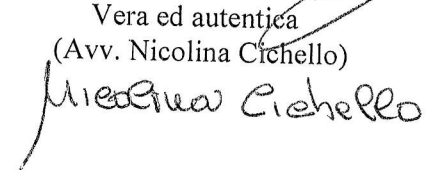
Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Lonate Pozzolo 15 giugno 2015


Vera ed autentica
(Avv. Nicolina Cichello)


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Grande Marcantonio nato a Catania (CT) il 21 ottobre 1982, Cod. Fisc. GRN MCN 82R21 C351X, residente in Gallarate (VA), alla Via Dell'Unione Europea n. 7, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento e annullamento del Decreto n. 235 del 1 aprile 2014 del MIUR e nota Prot. N. AOODPIT 999 del 09.04.2014 del MIUR, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

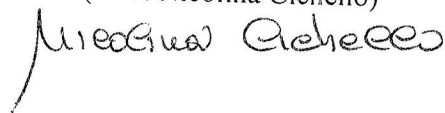
Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Lonate Pozzolo 15 giugno 2015



Vera ed autentica
(Avv. Nicolina Cichello)



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Lo Vecchio Maria nata a Messina il 21/11/1981, C.F. LVC MRA 81S61 F158N e residente a Cassano Magnago (VA), Via Piemonte numero 36, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Provinciale di Varese, avente ad oggetto richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

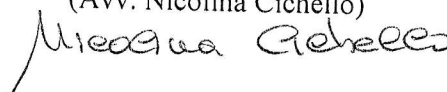
Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Lonate Pozzolo 16 maggio 2015



Vera ed autentica
(Avv. Nicolina Cichello)



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Pardo Maria Concetta nata a Caltagirone (CT) il 29.02.1980 e residente a Gallarate (VA) alla Via XXII Marzo C.F. PRD MCN 80B69 B428E, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Provinciale di Varese, avente ad oggetto richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Lonate Pozzolo 15 giugno 2015

Mariaconcetta Pardo

Vera ed autentica
(Avv. Nicolina Cichello)

Nicolina Cichello

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Schipani Giuseppina nata a Strongoli (KR) il 16 settembre 1968, Cod. Fisc. SCH GPP 68P56 I982N e residente a Rovellasca (CO) Via Parini, 4/G, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Provinciale di Varese, avente ad oggetto richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Lonate Pozzolo 16 luglio 2015

Schipani Giuseppina

Vera ed autentica

(Avv. Nicolina Cichello)

Nicolina Cichello

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Siciliano Gilda nata a Crotone (KR) il 15 settembre 1979 e residente a Lonate Pozzolo (VA9, alla Via Giovanni XXIII n. 77, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Provinciale di Varese, avente ad oggetto richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Lonate Pozzolo 15 giugno 2015

Gilda Siciliano

Vera ed autentica
(Avv. Nicolina Cichello)

Nicolina Cichello

STUDIO LEGALE
Avv. NICOLINA CICHELLO
Via S. Pellico, 23 – 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. / Fax 0331- 669336 – Cell: 347 0341423
PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Vivonetto Giusy nata a Partinico (PA), il 21.11.1973, ivi residente in Via Edison 10, codice fiscale VVN GSY 73S61 G348L delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'inserimento in Graduatoria ad Esaurimento, l'Avv. Nicolina Cichello del Foro di Vibo Valentia, Cod. Fisc. CCH NLN 65B57 D589L, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

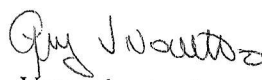
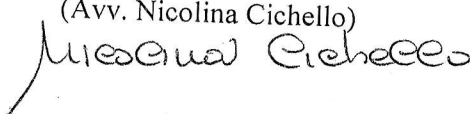
Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Lonate Pozzolo (VA) Via Silvio Pellico n. 23, PEC nicolina.cichello@avvocativibo.legalmail.it, Tel/Fax 0331.669336.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Lonate Pozzolo 11 maggio 2015


Vera ed autentica
(Avv. Nicolina Cichello)


TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Presidente,
vista l'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai
sensi degli articoli 150 e 151 c.p.c.;
ritenuta l'inopportunità della notificazione per pubblici proclami ex articolo
150 c.p.c.;
dato atto che ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. forme di notificazione secondo
modalità diverse da quelle stabilite dalla legge possono essere prescritte dal
giudice;

MANDA

al giudice assegnatario per le valutazioni di competenza in ordine alle
ulteriori e diverse modalità di notificazione richieste dalle parti.

Busto Arsizio,

IL PRESIDENTE

Dott. Edoardo D'Avossa

